

Handwritten signature: *Handwritten signature*

STATUTO



**TIBET HOUSE
FOUNDATION
ITALY**

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " TIBET HOUSE FOUNDATION - ITALY "

DENOMINAZIONE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

Articolo 1

E' costituita l'Associazione di volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n.266, denominata "Tibet House Foundation - Italy".

Articolo 2

L'Associazione "Tibet House Foundation - Italy" ha sede legale in Brescia, ed ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 3

L'Associazione non ha fini di lucro ed è indipendente da partiti e sindacati. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Gli utili o gli avanzzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4

L'Associazione persegue esclusivamente fini mutualistici e di solidarietà sociale. L'Associazione, che ispira le sue attività ai contenuti della solidarietà umana, si pone come scopo istituzionale primario il sostentamento al T.C.V. Tibetan Children Village con sede in India.

Tale scopo statutario si raggiungerà soprattutto attraverso:
- la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni tibetane, in primis dell'artigianato e della cultura millenaria del popolo tibetano;
- la tutela dell'umano e della natura nelle loro specificità al fine di una progressiva salvaguardia dell'ambiente originario.

L'Associazione contribuirà con proprie iniziative allo sviluppo dei rapporti e dei vincoli di amicizia senza discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Inoltre l'Associazione favorirà la collaborazione ed i buoni rapporti tra gli associati e le Autorità dei vari paesi interessati agli stessi obiettivi.
A tali fini promuove a livello locale, nazionale ed internazionale, manifestazioni culturali di vario genere: mostre di pittura, convegni, corsi di formazione tendenti a rivalutare i lavori artigianali, stampa di periodici e varie pubblicazioni, spettacoli ed ogni altra iniziativa similare.
Il tutto avvalendosi dell'opera di collaboratori e soci volontari.
L'Attività istituzionale potrà essere divisa per aree tematiche.
Alle aree tematiche potranno essere eventualmente assegnati direttori e vice direttori eletti dal Consiglio Direttivo.

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni, che intendono impegnarsi personalmente, volontariamente e gratuitamente per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto.

Made Rockin
Juccey

Articolo 6

L'attività del socio-volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio-volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. La qualità di socio-volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 7

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Articolo 8

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art.11. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

I soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività.

Articolo 9

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione ed al versamento di eventuali quote suppletive stabilite dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Articolo 10

I soci onorari non corrispondono all'Associazione la quota d'iscrizione sebbene possano contribuire mediante liberalità, possono inoltre partecipare all'attività di cui all'Art. 4 del presente Statuto.

Articolo 11

La qualifica di socio si perde per sopravvenuto decesso, per dimissioni, per espulsione o radiazione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Mark Beatty
fucini

Mark Beuchin
Puccini

Le espulsioni o radiazioni possono avvenire a causa dei seguenti motivi:
a) quando non si ottempera alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando ci si renda morosi del pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
c) quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.
Al soci non può essere attribuito alcun dividendo né altra utilità in natura in caso di liquidazione dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Articolo 13

L'Assemblea sovrana dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria. I soci persone giuridiche partecipano alle Assemblee attraverso una persona a ciò delegata con delega scritta del legale rappresentante. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Articolo 14

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio

Direttivo, una volta all'anno.

Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante: - approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; - elegge e revoca il Consiglio Direttivo; - approva il bilancio consuntivo - delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale ad eccezione delle decisioni inerenti le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione - di competenza dell'assemblea straordinaria. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta del presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda

convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 15

L'Assemblea Straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata: per deliberare in merito a modifiche statutarie o a proposte di scioglimento dell'associazione; ogni qualvolta ne facciano motivata richiesta almeno la metà degli associati. In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 16

È previsto il voto per delega; ogni socio non può rappresentare, dietro apposita delega, più di un altro socio.

Articolo 17

Le votazioni, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Le deliberare assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre persone fino ad una massimo di sette, eletti dall'Assemblea fra i soci; il Consiglio Direttivo resta in carica per cinque anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, ed il Segretario.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna.

In particolare: - redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; - redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; - delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci; - determina l'ammontare delle

Lucy

Hake Bushin

quote annue associative e le modalità di versamento;- amministra i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statuari e dei programmi dell'associazione;- procede alla eventuale nomina del procuratori speciali per uno o più determinati atti, indicando i rispettivi poteri;- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Articolo 21

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione; tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano ad un consigliere delegato dallo stesso Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 22

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- da tutti gli avanzati di gestione accantonati negli esercizi precedenti;

L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:

a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;

b) dai contributi dei privati;

c) dai contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) dalle entrate provenienti da convenzioni con enti locali, ai sensi dell'art.7 della legge n.266/91;

e) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

f) da tutti gli altri proventi, anche provenienti da attività di natura commerciale e/o produttive marginali, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali;

g) da eventuali eredità ricevute o acquisite nell'esercizio dell'attività sociale.

Articolo 23

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 24

Il rendiconto economico finanziario annuale comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione

Marka Reuelin

Mucchi

della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 25

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci secondo le modalità previste dall'art.15

del presente statuto.

Articolo 26

In caso di scioglimento Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni di volontariato, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, come previsto dall'art.5 comma 4 della legge quadro sul volontariato n.266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991 n.266, al D.Lgs. n.460/97, alla legislazione regionale sul volontariato.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Brescia, 10 febbraio 2010

Handwritten note:
Habe Relictum
Huep

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO " TIBET HOUSE FOUNDATION - ITALY "

SCOPI e OBIETTIVI della "FOUNDATION" :

- a. Promuovere e divulgare a Brescia e in Italia, il "Pensiero" e Filosofia di vita di Sua Santità il XIV° DALAI LAMA.
- b. Racogliere fondi e organizzare aiuti per i Bambini di Sua Santità il XIV° DALAI LAMA : i Bambini tibetani del T.C.V. - Tibetan Children Village.
- c. Promuovere ed organizzare BOHSE di STUDIO per giovani tibetani che potranno frequentare le Università in India o in Europa.
- d. Promuovere e produrre aiuti per il popolo tibetano in esilio nel mondo.

- a. **Promuovere e divulgare il "Pensiero" e Filosofia di vita di Sua Santità il XIV° DALAI LAMA in Italia.**
Per promuovere e divulgare il Pensiero e la Filosofia di vita secondo Sua Santità il XIV° DALAI LAMA abbiamo intenzione di :
 - gestire un portale internet **www.tibethouse-foundation.it** sul quale verranno pubblicati Insegnamenti di Sua Santità, interviste, stralci di pubblicazioni di Sua Santità, attività associative e culturali del la Tibet House Foundation
 - invio di una newsletter riguardante le attività in fase di svolgimento da parte di Sua Santità nel mondo e delle attività associative e culturali della Tibet House Foundation a Brescia e in Italia

*Lucy
Hula Banti*

- pubblicazione di libretti con riportati capitoli tratti da libri pubblicati dalle varie case editrici italiane ed internazionali oppure testi di Insegnamenti degli ultimi anni di Sua Santità

b.

Raccogliere fondi e organizzare aiuti per i Bambini di Sua Santità il XIV° DALAI LAMA : i Bambini tibetani del T.C.V. - Tibetan Children Village dell' India.

Per raccogliere fondi per il T.C.V., grazie anche all' apporto di molte associazioni che in Italia e nel mondo svolgono già questa attività, cercare di organizzare :

- Adozioni a distanza di bambini del T.C.V. (" International Sponsors" per famiglie presciane e italiane che vorranno partecipare al Programma Internazionale delle Adozioni a distanza
- Organizzare raccolte di fondi tramite il "passaparola" e tramite iniziative culturali e di "svago" nella nostra città
- Vendita di prodotti artigianali, oggetti di culto, libri ed altri materiali provenienti dal Tibet o prodotti da Dharamsala
- Organizzare sottoscrizioni ed alleanze con altre Fondazioni presciane al fine di raccogliere fondi annuali per il T.C.V.
- Organizzare una raccolta annuale fra le duemila agenzie viaggi della cui organizzazione nazionale ne sono dirigenti
- Organizzare incontri con Monaci Tibetani e Maestri Spirituali che vivono in Italia o saranno di passaggio in Italia

Handwritten signature: M. B. B.

